



COMUNE DI CERESARA
 PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Ente: 10837
 Prot. n. _____

Deliberazione N. 47

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria

di 1ª convocazione

seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024 -

L'anno **2023**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 19.00 nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto del Comune di Ceresara vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

Cognome Nome		Presenti	Assenti
1. Guarneri Francesco	Sindaco	X	
2. Zardini Remo	Consigliere	X	
3. Bonfante Francesco	Consigliere	X	
4. Allodi Dante	Consigliere	X	
5. Grazioli Leandro	Consigliere	X	
6. Vaccari Silvia	Consigliere	X	
7. Marino Mario	Consigliere	X	
8. Bacchi Elisa	Consigliere	X	
9. Ghidini Daniela	Consigliere		X
10. Ghizzi Guido	Consigliere	X	
11. Ruggeri Serena	Consigliere		X
Totali		9	2

Partecipa alla seduta il Sig. **SCIBILIA GRAZIELLA** Segretario del Comune.

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Ghizzi Simona** Assessore Esterno senza diritto di voto.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, ai sensi dell'art. 38 c.2 del D.Lgs n.267/2000, il Sig. **GUARNERI Francesco** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Vice Sindaco Remo Zardini;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 giugno 2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU-;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2022 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022;

Vista, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2023 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo n. 446/1997;
- Il vigente regolamento di Contabilità;
- Il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il **28 ottobre** dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2024, ritiene necessario col presente provvedimento variare le aliquote per l'imposta municipale propria al fine di approvare il bilancio di previsione 2024-2026;

Ritenuto, pertanto, di approvare le nuove aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) che entreranno in vigore a decorrere dal 1/01/2024 come sotto riportato:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
Aliquota ordinaria	1,00%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla Cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze Cat. C/2, C/6 e C/7 (una sola unità per categoria)	esente
Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze Categoria C/2, C/6 e C/7 (una sola unità per categoria)	0.5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/1993, convertito nella Legge 133/94 - compresi fabbricati Cat.D/10 -	0,1%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	esente
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti CD e imprenditori agricoli professionali IAP	esente
Terreni agricoli	0.95 %
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (quota pari allo 0.76% è riservata allo Stato) - esclusi fabbricati Cat.D/10 -	1,00%
Aree fabbricabili	1,00%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.

49, c. 1, del D.Lgs. n.267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli n.8 contrari n.1 (Ghizzi Guido) astenuti n.0 su n.8 presenti e votanti

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e che si intendono interamente riportate e trascritte;
2. **di approvare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
Aliquota ordinaria	1,00%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla Cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze Cat. C/2, C/6 e C/7 (una sola unità per categoria)	esente
Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze Categoria C/2, C/6 e C/7 (una sola unità per categoria)	0.5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/1993, convertito nella Legge 133/94 - compresi fabbricati Cat.D/10 -	0,1%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	esente
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti CD e imprenditori agricoli professionali IAP	esente
Terreni agricoli	0.95 %
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (quota pari allo 0.76% è riservata allo Stato) - esclusi fabbricati Cat.D/10 -	1,00%
Aree fabbricabili	1,00%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;
5. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n.267/2000, come richiamati in premessa ed allegati al presente atto;
6. **di pubblicare** il presente atto nell'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune e nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" come previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n.8 contrari n.1 (Ghizzi Guido) astenuti n.0 su n.8 presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di approvare il bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024 -**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49, comma 1° D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa.

li, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Bardini Elisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 49, comma 1° D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa

li, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
BARDINI ELISA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
GUARNERI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° _____ Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno **22/12/2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Bonfante Noemi

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 01/01/2024

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Ceresara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA
